

- Al Presidente e Vice Presidenti del Consiglio regionale del Piemonte

- Ai Capi Gruppo del Consiglio regionale del Piemonte

- Al Presidente e Consiglieri IV Commissione regionale del Piemonte

E p.c. Fondazione promozione sociale onlus (Via Artisti 36 10124 Torino, [info@fondazionepromozionesociale.it](mailto:info@fondazionepromozionesociale.it))

**NO** ALLA MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 1/2004

**NO** ALLA RIDUZIONE DELLE RISORSE

PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA',

SPECIE SE CON MINORI A CARICO

E/O NON AUTOSUFFICIENTI O CON GRAVI DISABILITA'

I sottoscritti chiedono che il Consiglio regionale del Piemonte  
respinga  
la proposta della Giunta regionale

di modifica della legge regionale 1/2004 (comma 6, articolo 35), prevista nel documento "*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013 (art. 32)*".

Scopo della modifica è la contrazione delle risorse e la discrezionalità nell'attribuzione delle stesse ai Comuni singoli e associati, con conseguenze nefaste per gli assistiti ai quali verranno meno le prestazioni ed i servizi assistenziali e socio-sanitari indispensabili per la loro esistenza.

Ricordiamo che la Giunta regionale è tenuta al rispetto delle norme di legge vigenti:

1. Ai sensi del 1° comma dell'art. 38 della Costituzione, alle persone inabili e sprovviste dei mezzi necessari per vivere deve essere garantita l'assistenza ed il mantenimento, finanziato con risorse dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.

In questo ambito rientrano gli obblighi della Giunta e dei Comuni alla destinazione prioritaria delle risorse disponibili alla soddisfazione delle esigenze degli utenti in base al loro bisogno (artt. 18 e 22 legge regionale 1/2004) e cioè:

- sostegno socio-economico dei nuclei e delle persone in gravi difficoltà al fine di evitare aggravamenti e, per quanto concerne i minori, per consentire la loro permanenza in famiglia;
- affidamenti familiari di minori a scopo educativo nei casi in cui non siano praticabili gli interventi di cui al punto precedente;
- iniziative volte all'accertamento delle situazioni di privazione di assistenza morale e materiale subite da minori da parte dei loro genitori ai fini delle attività riguardanti le dichiarazioni di adottabilità.

2. In base ai Lea, Livelli essenziali di assistenza, diritti costituzionalmente garantiti (art. 117, 2° comma, lettera *m* della Costituzione) i Comuni singoli o associati sono obbligati a finanziare, per la parte di loro competenza, le attività socio-sanitarie (prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali) rivolte ai soggetti con disabilità in situazione di gravità, agli anziani malati non autosufficienti, alle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, nonché ai malati psichiatrici cronici con limitata o nulla autonomia.

Per quanto sopra chiediamo al Consiglio regionale del Piemonte di:

- respingere l'art. 32 del DDL regionale sopra citato;
- garantire la piena attuazione della legge regionale 1/2004 e, in particolare, si sottolinea l'estrema importanza di mantenere l'attuale formulazione del 6° comma dell'articolo 35 della legge della Regione Piemonte n. 1/2004 (*«Le risorse annuali regionali di cui al comma 4 sono almeno pari a quelle dell'anno precedente, incrementate del tasso di inflazione programmata»*), perché consente agli Enti gestori di poter tempestivamente predisporre i propri bilanci e assicurare agli utenti la continuità delle prestazioni;
- impegnare la Giunta regionale, affinché le risorse disponibili siano destinate in base alle priorità definite dalla suddetta legge regionale agli artt. 18 e 22, nonché alla copertura delle prestazioni socio-sanitarie rientranti nei Lea;
- assumere iniziative nei confronti del Parlamento e del Governo perché:
  - a) venga previsto uno stanziamento aggiuntivo a favore del Fondo sanitario nazionale in considerazione dei maggiori oneri per le prestazioni da fornire alle persone non autosufficienti e per l'abbattimento delle liste d'attesa;
  - b) sia definito uno stanziamento annuale continuativo per il Fondo per le non autosufficienze (comma 1264 della legge 296/2006) da destinare esclusivamente ai Comuni.

Al riguardo si rammenta l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio regionale del Piemonte al termine dell'audizione del 2 luglio u.s. a seguito delle richieste avanzate dalla delegazione delle associazioni promotrici del presidio del 25 giugno 2013.

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

QUALIFICA E/O PROFESSIONE

---

---

---

---